

Deliberazione 16 marzo 2011 - VIS 40/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, nei confronti di A.M.A.G. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 marzo 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2009, VIS 92/09.

Fatto

1. L'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2008 ha evidenziato alcune inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo di sostituzione di tali condotte da parte di alcuni distributori.
2. Con lettere 11 maggio 2009 (prot. da 25006 a 25015) gli uffici dell'Autorità hanno inviato richieste di informazioni e documentazione integrativa ad alcuni dei distributori obbligati e, tra questi, a RETI D.E.A. S.r.l. (di seguito: RETI D.E.A.).
3. La complessa documentazione pervenuta nel periodo compreso tra il 10 e il 16 giugno 2009 in risposta alle suddette richieste di informazioni – tra le altre, lettera RETI D.E.A. in liquidazione 10 giugno 2009 (prot. Autorità 32880) – ha reso necessaria un'approfondita indagine, culminata nella relazione tecnica prodotta da un consulente dell'Autorità in data 15 luglio 2009.

4. In particolare, con lettera 10 giugno 2009 RETI D.E.A. in liquidazione ha comunicato all’Autorità l’avvio del procedimento di liquidazione della società deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 16 febbraio 2009.
5. Con deliberazione 18 settembre 2009, VIS 92/09, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di cinque esercenti, tra i quali RETI D.E.A. in liquidazione, per non aver rispettato – con riferimento ad alcuni impianti, ed in particolare RETI D.E.A. per l’impianto di Alessandria – l’obbligo di risanare o sostituire almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 previsto dagli artt. 2, comma 1 e 11, comma 7 del Testo integrato.
6. Con lettera 8 ottobre 2009 (prot. Autorità 58429), RETI D.E.A. in liquidazione ha comunicato che la conclusione della procedura di liquidazione era prevista entro la fine del 2009 e che nel presente procedimento sarebbe subentrata l’Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. (di seguito: A.M.A.G.), in qualità di assegnataria del ramo di azienda relativo, tra l’altro, all’attività di distribuzione di gas naturale, nonché di proprietaria della suddetta rete di distribuzione gas.
7. Con nota 12 novembre 2009 (prot. Autorità n. 66864/A), la Federazione nazionale consumatori e utenti (di seguito, Federconsumatori) ha chiesto di intervenire nel procedimento e di accedere ai relativi atti. In data 11 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 73393) è stato consentito l’accesso agli atti.
8. Con lettera 2 marzo 2010 (prot. Autorità 9596), A.M.A.G. ha manifestato la volontà di subentrare nel procedimento a RETI D.E.A. inviando un “*atto ricognitivo e dichiarativo in relazione alla comunicazione AEEG di cui alla deliberazione 18 settembre 2009, VIS 92/09*”. Con detta nota la società ha comunicato all’Autorità la cancellazione dal Registro delle imprese di RETI D.E.A. in data 31 dicembre 2009, nonché la riassunzione da parte di A.M.A.G. della gestione dell’attività di distribuzione di gas e, preso atto della deliberazione VIS 92/09, ha svolto argomentazioni difensive in relazione al mancato rispetto dell’obbligo di cui agli artt. 2, comma 1 e 11, comma 7 del Testo integrato.
9. RETI D.E.A. è stata estromessa dal procedimento, che è continuato nei confronti di A.M.A.G., volontariamente subentrata alla prima.
10. Con lettera 24 maggio 2010 (prot. Autorità 19885), A.M.A.G. ha inviato il verbale dell’assemblea straordinaria del 16 febbraio 2009 che ha deliberato, tra l’altro, la messa in liquidazione di RETI D.E.A. e l’assegnazione ad A.M.A.G. del “ramo di azienda relativo alle zone in cui la società assegnataria opera e costituito dalle concessioni, dalle altre immobilizzazioni immateriali, dai contratti con le società di vendita, dai crediti e dai debiti”.
11. Con nota 24 settembre 2010 (prot. Autorità 32086), il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

Valutazione giuridica

12. L’art. 11, comma 7 del Testo integrato prevede che il distributore provveda, entro il 31 dicembre del 2008, alla sostituzione o al risanamento del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate. L’obbligo di sostituzione o risanamento si riferisce a ciascun impianto di distribuzione, come previsto dall’art. 2, comma 1 del Testo integrato.

13. Gli elementi acquisiti dall’Autorità evidenziano che A.M.A.G., al 31 dicembre 2008, ha risanato circa 1.581 metri delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 (complessivamente pari a 30.804 metri), ossia solo il 5,13% circa del totale delle condotte da risanare. La società risulta pertanto inadempiente al predetto obbligo di sostituzione o risanamento.

A. Argomentazioni di A.M.A.G.

14. Con lettera 2 marzo 2010 (prot. Autorità 9596) A.M.A.G. dichiara che al 31 dicembre 2008 sono stati sostituiti 1.581 metri della propria rete in ghisa con giunti canapa e piombo, ossia solo il 5,13% del totale (pari a 9.241,30 metri).
15. Contestualmente, A.M.A.G. deduce: a) la sostituzione tra il 2009 e il 2010 di altri 714 metri di condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e la successiva sostituzione di ulteriori 313 metri; b) la sostituzione tra il 1980 e il 2000 di circa trenta chilometri della vecchia rete cittadina in ghisa grigia; c) il rallentamento dell’attività di sostituzione tra il 2004 e il 2008 determinato “dall’ubicazione delle tubazioni nei tre principali quartieri del concentrico urbano, dall’interessamento di metri isolati piuttosto che di singoli tratti di via e dalle oggettive difficoltà di pianificazione degli interventi da realizzare con l’Amministrazione comunale”; d) una difficoltà di coordinamento tra RETI D.E.A., A.M.A.G. e comune di Alessandria nel periodo antecedente alla assegnazione ad A.M.A.G. del ramo di azienda, ossia prima del 1° marzo 2009; e) l’opportunità di coordinare, in applicazione dei principi di sana gestione aziendale, i lavori di scavo per la sostituzione della rete in ghisa con giunti canapa e piombo con quelli relativi alla gestione della rete idrica e fognaria; f) difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni comunali necessarie per l’esecuzione di lavori di scavo.

B. Valutazione delle argomentazioni di A.M.A.G.

16. Le argomentazioni svolte da A.M.A.G. sono infondate.
17. L’art. 11, comma 7 del Testo integrato impone la sostituzione o il risanamento entro il 31 dicembre del 2008 del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate.
18. La lettera di tale disposizione quindi è chiara nel considerare irrilevanti le attività di sostituzione o risanamento svolte prima del 2003 e dopo il 2008, e quindi anche quelle svolte da A.M.A.G. tra il 1980 e il 2000 e successivamente al 2008.
19. L’obbligo di sostituzione riguarda, invece, il periodo compreso tra il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2008, e quindi proprio quello nel corso del quale le attività di sostituzione e risanamento di A.M.A.G. e della sua dante causa hanno subito dei rallentamenti, per stessa ammissione dell’ esercente. Le circostanze addotte dall’ esercente a giustificazione dell’ inadempimento non sono rilevanti, in quanto, proprio per la rilevanza dell’ interesse protetto, l’ obbligo di sostituzione riguarda la rete complessivamente considerata, a prescindere dall’ ubicazione e dalla consistenza della stessa. Inoltre, la generica deduzione di difficoltà nella pianificazione degli interventi di sostituzione con l’ amministrazione comunale e nel rilascio delle autorizzazioni comunali necessarie per l’ esecuzione di lavori di scavo non rileva quale esimente della responsabilità dell’ esercente e non trova comunque alcun riscontro negli atti dell’ istruttoria.

20. Né può essere condivisa l'argomentazione relativa alla supposta difficoltà di coordinamento tra il comune di Alessandria, RETI D.E.A. e A.M.A.G. nel periodo precedente alla assegnazione ad A.M.A.G. del ramo di azienda, ossia prima del 1° marzo 2009. Le eventuali difficoltà di coordinamento tra la società (RETI D.E.A.) ed uno dei suoi soci (A.M.A.G.) nei rapporti con l'amministrazione comunale sono imputabili alla società e non giustificano l'inadempimento dell'obbligo in questione.
21. Infine, una sana gestione aziendale può consigliare il coordinamento dei lavori di scavo relativi alla gestione delle diverse reti gestite da un'impresa – nella specie le reti gas, idrica e fognaria – ma non può esimere la stessa impresa dall'adempimento degli obblighi legali relativi alla gestione e sicurezza di ciascuna delle proprie reti.

Quantificazione della sanzione

22. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
23. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08 ha adottato "linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
24. Sotto il profilo della gravità, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di particolare rilievo, quale quello relativo all'incolumità e alla sicurezza delle persone e delle cose. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla norma violata. Inoltre, è stata risanata una quota che si discosta sensibilmente dall'obbligo del 30%, pari al 5,13% del totale delle condotte da risanare, relative peraltro all'unico impianto di distribuzione del gas gestito dall'esercente.
25. Con riferimento ai criteri dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
26. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, il fatturato rilevante realizzato nel 2009 da A.M.A.G. è pari ad euro 6.970.504

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di A.M.A.G. S.p.A. degli artt. 2, comma 1, e11, comma 7 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas", approvato con deliberazione n. 168/04;

2. è irrogata ad A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 176.000 (centosettantaseimila);
3. si ordina ad A.M.A.G. S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina ad A.M.A.G. S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.M.A.G. S.p.A., via Damiano Chiesa 18, 15100 Alessandria e a Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori ed utenti, via Palestro 11, 00185 Roma e al Comune di Alessandria, Palazzo comunale, piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria e sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

16 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni